SEZIONI SPECIALI: CONTRIBUZIONE DELLE REGIONI AL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

CONVENTION ANNUALE FEDART FIDI Roma – 30 novembre 2018





FONTE NORMATIVA

Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 26 gennaio 2012 ha previsto all'art. 2 la contribuzione di regioni e province autonome al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della L. 23.12.1996, n. 662.

Art. 2. Contribuzione delle regioni e delle province autonome:

- 1. Le regioni e le province autonome, mediante la stipula di accordi sottoscritti con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, contribuiscono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite 21 sezioni speciali, una per ciascuna regione e provincia autonoma, con contabilità separata, attivabili tramite gli accordi di cui al precedente comma.
- 3. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di 5 milioni di euro.





Tre Regioni ad oggi hanno attivato la Sezione Speciale e più precisamente:

FRIULI VENEZIA GIULIA

Istituita in data 22 dicembre 2017 circolare MISE n.4/2018

SICILIA

Istituita in data 20 luglio 2018 circolare MISE n.13/2018

VENETO

istituita in data 5 ottobre 2018 circolare MISE n.14/2018





> SEZIONE SPECIALE FRIULI VENEZIA GIULIA

- Dotazione finanziaria complessiva di € 20.000.000
- Operazioni finanziate in garanzia diretta e controgaranzia a sostenere le operazioni finanziarie, finalizzate al finanziamento di investimenti e alle esigenze di capitale circolante connesse a un progetto di sviluppo aziendale.

Interviene:

- ad aumento della copertura della garanzia del Fondo fino all'80% per la garanzia diretta e fino all'80% dell'importo garantito dai confidi, nel caso di controgaranzia;
- ad aumento della copertura massima del Fondo sui portafogli di finanziamenti attraverso la sottoscrizione di una quota addizionale della tranche junior a carico del Fondo e/o della sottoscrizione della tranche mezzanine dei portafogli stessi;
- al pagamento delle commissioni una tantum eventualmente previste dal Fondo sia per le singole operazioni sia per i portafogli di finanziamenti;





> SEZIONE SPECIALE SICILIA POR FESR 2014-2020

- Dotazione finanziaria complessiva di € 102.655.484
- Operazioni finanziate in garanzia diretta e controgaranzia a fronte di operazioni di investimento o al finanziamento delle esigenze del capitale circolante connesse a un progetto di sviluppo aziendale.
- Interviene a copertura del 75% delle garanzie complessivamente rilasciate, rimanendo a carico del Fondo la copertura della rimanente quota del 25%.





> SEZIONE SPECIALE REGIONE VENETO POR FESR 2014-2020

- Dotazione finanziaria complessiva di € 15.000.000
- Operazioni finanziate in garanzia diretta a copertura operazioni di durata inferiore a 36 mesi
- Interviene finanziando l'incremento della copertura della "garanzia diretta", rispetto a quella massima prevista dalle Disposizioni operative in vigore, fino all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria



Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 dicembre 2016 in vigore dal 14.6.2017, ha approvato le modifiche e le integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo centrale.

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 marzo 2017 ha disciplinato i termini e le condizioni per l'estensione del modello di valutazione alle operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo centrale e ha stabilito l'articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario e della durata e della tipologia dell'operazione finanziaria.





PERCENTUALI MASSIME DI COPERTURA DELLA GARANZIA DIRETTA									
CLASSE MERITO DI CREDITO SOGG. BENEF.	FIN.<36 MESI	FIN.≥36 MESI	FIN. M.L.T. (compresi mini bond)	FIN. RISCHIO	INVESTIMENTI, NUOVA SABATINI, PMI INNOVATIVE	NUOVE IMPRESE, START UP INNOV., INCUBATORI CERTIF., MICROCREDITO, DI IMPORTO RIDOTTO			
1	30% (0% su op. 0-12 mesi)	50%	30%	50%	80%	80%			
2	40%	60%							
3	50%	70%							
4	60%	80%							
5	Non Ammiss.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.				





PERCENTUALI MASSIME DI COPERTURA DELLA RIASSICURAZIONE PER TUTTI I CONFIDI (A FAVORE DELLA PMI) (PER CONFIDI ACCREDITATI SI AGGIUNGE CONTROGARANZIA PARAMETRATA AL 100%)

CLASSE MERITO DI CREDITO SOGG. BENEF.	FIN.<36 MESI	FIN.≥36 MESI	FIN. M.L.T. (compresi mini bond)	FIN. RISCHIO	INVESTIMENTI, NUOVA SABATINI, PMI INNOVATIVE	NUOVE IMPRESE, START UP INNOV., INCUBATORI CERTIF., MICROCREDITO, DI IMPORTO RIDOTTO
1	30 % (0% su op. 0-12 mesi)	50%				
2	40%	60%	30%	50%	64%	
3	50%	64%	33,0	3070	3,70	64%
4	60%	64%				
5	Non Ammiss.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Legenda: Principio di neutralità non conseguito





Nel dettaglio, la riforma del Fondo centrale prevede solo le seguenti modalità di intervento:

- la garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori;
- la controgaranzia e la riassicurazione, su richiesta dei soggetti garanti. La controgaranzia e la riassicurazione possono essere richieste dai soggetti garanti congiuntamente sulla stessa operazione finanziaria;
- la misura della riassicurazione non può essere superiore all'80% dell'importo garantito e la misura della garanzia di prima istanza al soggetto finanziatore non può eccedere il limite dell'80%; di conseguenza, l'importo massimo della riassicurazione di cui alla Tabella (64%) è dato dal prodotto di 80% di quota di finanziamento garantito per 80% di quota della garanzia riassicurata dal Fondo centrale.





- L'importo massimo della garanzia diretta e della riassicurazione (rispettivamente, 80% e 64%) si hanno nel caso di finanziamenti oltre 36 mesi per le imprese rientranti nella fascia di valutazione 4. In tutti gli altri casi (con eccezione delle operazioni di cui alle ultime due colonne delle tabelle), la quota di copertura del Fondo centrale è minore.
- Le novità più rilevanti, tuttavia, sono contenute negli ultimi due commi dell'art. 7 del Decreto 6.3.2017.
 Il comma 5 stabilisce che la controgaranzia può essere concessa nella stessa misura in cui è rilasciata sulla medesima operazione finanziaria la riassicurazione (quindi con un massimo del 64%), ma, su richiesta di un soggetto garante autorizzato, la controgaranzia può arrivare fino al 100% dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal medesimo soggetto garante autorizzato.





Il comma 6 stabilisce la misura dell'incremento della quota di copertura del Fondo centrale, in virtù dell'utilizzo delle sezioni speciali regionali.

Ad eccezione delle operazioni sul capitale di rischio e delle operazioni finanziarie per le quali la misura della garanzia diretta è massima, la copertura del Fondo centrale può essere incrementata mediante l'utilizzo delle sezioni speciali regionali fino:

- a) all'80% per le operazioni di garanzia diretta.
- b) fino al 90% dell'importo garantito dal garante di primo livello nel caso di riassicurazione.





Premessa:

- ➤ va stabilita la leva finanziaria dell'intervento del Fondo centrale; tale leva la fissiamo al livello di 12,5 (vale a dire per ogni euro di dotazione finanziaria, il Fondo centrale può erogare garanzie per 12,5 euro), tenuto conto che la normativa prevede che la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo centrale non può essere inferiore all'8% dell'ammontare delle garanzie in essere; una leva pari a 12,5 è pertanto coerente con un accantonamento prudenziale dell'8% (1 : 0,08 = 12,5).
- la dotazione minima delle risorse regionali integrative è fissata a € 5 milioni. Si ipotizza una dotazione pari a quella minima, per valutare gli effetti di un utilizzo dei fondi regionali per finanziare, rispettivamente le garanzie dirette, le riassicurazioni e le controgaranzie del Fondo centrale.





Altra ipotesi è la quota di copertura del Fondo centrale presa in considerazione.

Si ipotizza, in una prima fase, la quota di copertura massima della garanzia diretta (80%) e della riassicurazione (64%), senza l'integrazione prevista nel caso di utilizzo delle sezioni speciali regionali.





Nel caso in cui la dotazione regionale di € 5 milioni fosse utilizzata per finanziare esclusivamente attività di garanzia diretta del Fondo centrale, avremmo il seguente effetto:

LEV è l'ammontare di leva finanziaria connessa con gli interventi del Fondo centrale; REG è l'apporto della Regione alla sezione speciale del Fondo centrale (nel nostro esempio, € 5 milioni);

QGD è la quota massima di copertura del Fondo di garanzia nel caso di garanzia diretta.

Pertanto, se l'apporto regionale al Fondo centrale si concentrasse esclusivamente sulla garanzia diretta, sarebbe in grado di generare finanziamenti garantiti dal Fondo stesso per € 78,125 milioni, generando un effetto leva complessivo pari a 15,6 (78,125:5).





Nel caso in cui la dotazione regionale fosse utilizzata esclusivamente per finanziare operazioni di riassicurazione dei garanti privati (confidi), avremmo il seguente effetto:

QR è la quota massima di copertura del Fondo centrale nel caso di operazioni di riassicurazione.

Nel caso in cui, pertanto, la dotazione regionale fosse utilizzata esclusivamente per il finanziamento di operazioni di riassicurazione, avremmo che, a fronte della medesima dotazione iniziale, si genererebbero nuovi finanziamenti per un importo pari a € 97,656 milioni, con un effetto leva complessivo pari a circa 19,5.

Dall'esempio illustrato sopra emerge immediatamente come l'effetto leva sia in relazione inversa con il grado di copertura del Fondo di garanzia.





Interessante ai fini dell'individuazione della modalità più efficiente di utilizzo dei fondi regionali che vanno ad alimentare le sezioni speciali è la valutazione dell'impatto di un'operazione di controgaranzia associata a una riassicurazione.

La controgaranzia può arrivare a coprire il 100% della garanzia di prima istanza, purché fornita da un soggetto garante autorizzato, e quindi fino all'80% del finanziamento, consentendo quindi di ottenere il medesimo effetto di una garanzia diretta.

Esempio:

analizziamo un'operazione di finanziamento con durata inferiore fino a 36 mesi per una PMI che rientra nella classe di merito di credito 1, garantita da una garante di prima istanza (ipotizziamo che tale garante sia un confidi) autorizzato, riassicurata dal Fondo centrale.





Per questo tipo di operazione di riassicurazione, analogamente a quanto previsto da un'analoga operazione garantita direttamente alla banca, la quota di copertura massima è del 30%.


Inserire in questa operazione una controgaranzia del 100% sull'importo garantito (possibile solo se il confidi è un soggetto garante autorizzato) e una integrazione della copertura in virtù dell'utilizzo delle sezioni speciali regionali; ipotizziamo anche che il garante di primo livello (confidi autorizzato) decida di assumere una certa quota di rischio di credito in proprio (per esempio il 25%);







L'operazione sarebbe pertanto così strutturata:









alimentata per una il 50% (37,5%) dalla sezione speciale regionale;







L'operazione sopra descritta consentirebbe di raggiungere una serie di obiettivi:

- 1) assicurare la ponderazione zero alla banca per la quota di rischio coperta dalla controgaranzia (100% della quota garantita, pari all'80% del finanziamento);
- 2) assicurare la copertura del rischio di credito del confidi per la quota coperta dalla riassicurazione (80%);
- 3) massimizzare la leva per le risorse regionali conferite nella sezione speciale, in quanto con una integrazione del 37,5% avremmo un volume di attività attivabili con una dotazione di €.5 milioni pari a: 12,5*(5/0,375) =166,67 cui corrisponde una leva pari a 33,33.

L'operazione di riassicurazione prevede il coinvolgimento di tre soggetti (banca, confidi, Fondo centrale) e che ognuno ha un obiettivo di efficienza del proprio intervento; per il confidi tale obiettivo è accrescere il proprio portafoglio, tenendo il rischio di credito sotto controllo.





Va infine sottolineato come i 3 benefici sopra evidenziati per questo tipo di operazione sono contemporaneamente raggiunti solo da una struttura che prevede un meccanismo di riassicurazione associato a una controgaranzia.

Infatti, nel caso di garanzia diretta con integrazione integrale della sezione speciale (da 30% a 80% di copertura) si otterrebbe l'obiettivo sub 1), ma non quello sub 3) (l'effetto leva sarebbe pari a 25), mentre l'obiettivo sub 2) risulterebbe ininfluente non essendoci la partecipazione dei confidi all'operazione.

Nel caso di riassicurazione senza controgaranzia, con integrazione integrale della sezione speciale (da 30% a 72%), gli obiettivi 1) e 3) non sarebbero raggiunti (ponderazione zero su una quota inferiore all'80% e leva inferiore a 30).





SPUNTI DI RIFLESSIONE E CONCLUSIONI

CONCLUSIONI

L'analisi che è stata condotta nel presente lavoro ha evidenziato quanto segue:

- la struttura delle quote di copertura del Fondo centrale è tale da associare un effetto leva (e quindi un volume di finanziamenti) maggiore (o tuttalpiù uguale) per le operazioni di riassicurazione rispetto alle operazioni di garanzia diretta;
- le integrazioni con l'utilizzo delle sezioni speciali consentirebbero, nel caso di riassicurazione associata a una controgaranzia, di ottenere un effetto leva molto elevato (se comparato con quello analogo per la garanzia diretta), senza ridurre la quota di copertura del rischio di credito della banca; tale effetto è tanto più elevato, tanto più il confidi autorizzato è in grado di assorbire rischio di credito.





SPUNTI DI RIFLESSIONE E CONCLUSIONI

RIFLESSIONI

- Destinare risorse regionali per la costituzione di Sezioni Speciali del F.C.G. permette alla Regioni di utilizzare una normativa nazionale a tutti gli effetti "compliant", specialmente rispetto agli questione degli aiuti di Stato; il loro efficientamento è confermato dall'effetto leva che abbiamo in precedenza evidenziato;
- ipotizzare, a riforma avviata, l'istituzione e l'efficacia di una eventuale "quadripartita", inserendo la sezione speciale regionale come quarto elemento della "tripartita";
- La scelta strategica di utilizzare risorse regionali per la costituzione/alimentazione delle sezioni speciali deve essere però valutata anche in riferimento alle sempre meno consistenti somme regionali a disposizione per i Confidi e le imprese, perciò è opportuno che il sistema dei Confidi sia in grado di scegliere il miglior utilizzo delle risorse tra tutti i possibili interventi che possono essere dedicati al settore.



